

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

47
45247/07



UDIENZA PUBBLICA

DEL 22/11/2007

SENTENZA

N. 02852 /2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. VITALONE CLAUDIO	PRESIDENTE	
1.Dott.SQUASSONI CLAUDIA	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.FIALE ALDO	"	N. 006717/2007
3.Dott.MARMO MARGHERITA	"	
4.Dott.GAZZARA SANTI	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

1) ROSSI ROBERTO

N. IL 13/05/1960

avverso SENTENZA del 31/05/2006

CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

SQUASSONI CLAUDIA

Udito il Procuratore Generale in persona del

dot. *Leo Graedrus*

che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv. /

Udit i difensor Avv. /

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza 17 dicembre 2004, il Tribunale di Tivoli ha ritenuto Rossi Roberto responsabile del reato previsto dall'art.44 c.1 lett.b DPR 380/2001 e lo ha condannato alla pena di giustizia. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma che, con sentenza 31 maggio 2006, ha rilevato come l'edificazione consistesse in una opera nuova e non in un semplice rifacimento di una preesistente. Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo che la Corte ha ommesso di pronunciarsi sullo unico motivo di appello con il quale sosteneva che la costruzione (una sorta di gazebo) non necessitasse di permesso di costruire perché priva di qualsiasi stabilità e facilmente rimovibile.


Il ricorso è inammissibile perché tardivo.

La sentenza impugnata, è stata emessa il 31 maggio 2006 e depositata, nel termine normativamente previsto, in data 12 giugno 2006 (per cui nessun avviso era dovuto al difensore) ; la notifica dello estratto contumaciale è del 20 luglio 2006 ed il ricorso è stato proposto il giorno 11 ottobre 2006.

Poiché il Giudice non si era assegnato un lasso temporale più lungo di quello previsto dall'art.544 c.2 cpp per il deposito della sentenza, il termine per impugnare era di giorni trenta a sensi dell'art.585 c.1 sub b cpp ; deriva che il termine in oggetto scadeva il 4 ottobre 2006.

Il ricorso è, anche, manifestamente infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, sono esclusi dal regime del permesso di costruire solo i manufatti di assoluta ed



evidente precarietà , preposti a soddisfare esigenze contingenti, cronologicamente predeterminate e ad essere rimossi dopo il temporaneo uso.

Consegue che la nozione di precarietà non si incentra sulla natura dei materiali usati o sulla loro facile rimozione, ma deve essere parametrata alle esigenze che il manufatto è destinato a soddisfare ; pertanto, non può definirsi precaria la costruzione posta in essere dallo imputato (utilizzato per ricovero di animali) che comportava una stabilità dello insediamento ed era indicativa di un impegno effettivo e durevole del territorio.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che la Corte ritiene equo fissare in euro mille- alla Cassa delle Ammende.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro mille alla Cassa della Ammende.

Roma, 22 novembre 2007

Il Presidente



L'estensore

